



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.46
del 19 Gennaio 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA BATTISTELLA E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 19.1.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB NERETO 1914, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI E 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. NERETO 1914 / SAN BENEDETTO VENERE, DISPUTATA IL 14.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A" (C.U. n° 40 DEL 18.12.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Football Club Nereto 1914 ha impugnato e chiesto la riduzione, della sanzione pecuniaria sopra specificata adottata dal G.S. con la seguente motivazione: *"Perché propri sostenitori, a fine gara, lanciavano dagli spalti un bidone della spazzatura, alcune bottigliette e sputi in direzione della terna arbitrale, che nel frattempo stava rientrando negli spogliatoi, senza colpire nessuno. Nel contempo, alcuni dirigenti locali protestavano in maniera smodata nei confronti dell'arbitro. Successivamente, all'uscita dell'impianto sportivo, la terna arbitrale veniva assediata dai numerosi sostenitori locali, che gli impedivano di entrare all'interno delle proprie autovetture e gli lanciavano contro sputi, nel mentre gli rivolgevano minacce di morte. Rapporto A., A.A.1 e A.A.2".*

L'appello proposto dalla società Nereto 1914 risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.

La stessa società, con l'atto di appello, ha riconosciuto la propria responsabilità solo per una parte delle contestazioni mosse e, più precisamente, per il lancio del bidone della spazzatura e di alcune bottigliette da parte dei propri sostenitori dagli spalti e per le proteste veementi di alcuni dirigenti locali nei confronti dell'arbitro. Ha, invece, contestato gli altri addebiti ("assedio" alla terna arbitrale con sputi, minacce di morte e impedimento di raggiungere le autovetture alla fine dell'incontro) in quanto tali fatti non sarebbero mai avvenuti.

Osserva la Corte che, mentre le altre circostanze addebitate, trovano fondamento nei concordanti e pacifici referti degli ufficiali di gara, che costituiscono, come è noto, "fonte di prova privilegiata", le tesi sostenute dall'appellante non hanno alcun riscontro negli atti ufficiali e restano, pertanto, mere affermazioni.

Quanto alle ragioni addotte al fine di ottenere una riduzione della sanzione adottata dal primo giudice, ritiene la Corte che la gravità dei comportamenti tenuti non solo dai sostenitori della società, ma anche dai suoi dirigenti, debba comportare l'integrale conferma del provvedimento, in quanto congruo ed adeguato agli addebiti contestati anche in ragione della categoria di appartenenza.



C.U. N. 46 del 19.1.2026

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Aldo Ambrogio

Avv. Andrea Battistella

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GUARDIAGRELE 2016, AVVERSO LA SQUALIFICA ALL'ALLENATORE CARABELLA CRISTIANO FINO ALL'11.2.2026 ED AL CALCIATORE MARINELLI MATTEO PER SEI TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIAGRELE 2016 / S. EUSANIO, DISPUTATA IL 27.12.2025 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE D, GIRONE "A" (C.U. n° 23 DELL'8.1.2026 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

La società A.S.D. Guardiagrele 2016 ha impugnato i provvedimenti adottati dal G.S. nei confronti dell'allenatore Carabella Cristiano e del calciatore Marinelli Matteo sostenendo che i fatti contestati non sarebbero accaduti; che durante la gara non si sarebbero verificati episodi tali da ipotizzare condotte quali quelle addebitate ai propri tesserati; che la mancata consegna del referto costituirebbe una sicura violazione del diritto di difesa; che la stessa società sarebbe in grado di produrre testimonianze scritte di tesserati, anche della società avversaria, per confermare che i fatti in questione non si sono verificati; che, comunque, vi sarebbe sproporzione tra quanto contestato e le sanzioni adottate. Ha, pertanto, concluso, per la revoca dei provvedimenti o per la riduzione delle squalifiche.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Premesso che i referti degli ufficiali di gara costituiscono, nel diritto sportivo, "fonti di prova privilegiata" e che la consegna del refertino di fine gara da parte dell'arbitro ai dirigenti delle squadre è solo un atto di cortesia, non costituendo un dovere per lo stesso, va rilevato che quanto sostenuto dalla società non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e che le prove, solo comunicate nell'appello, sono rimaste tali e costituiscono, quindi, mere affermazioni che non possono trovare accoglimento.

Per quanto concerne la richiesta riduzione delle sanzioni, ritiene la Corte che non possa farsi luogo alla stessa in quanto congrue ed adeguate ai gravi comportamenti tenuti dai tesserati al termine della gara, così come descritti nel referto arbitrale.



P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Aldo Ambrogi

Avv. Andrea Battistella

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MAIELLA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TORELLI FRANCESCO FINO AL 30.6.2026 IN RELAZIONE ALLA GARA MAIELLA – VIRTUS ANXANUM, DISPUTATA IL 15.12.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. n° 22 DEL 18.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Maiella ha impugnato la sanzione sopra specificata, chiedendone l'annullamento ovvero in subordine la riduzione, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: *“Perché a seguito di provvedimento disciplinare rivolgeva offese al direttore di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione metteva in atto comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro colpendo quest'ultimo sul petto nel tentativo di spingerlo, non cagionandogli eccessivo dolore. Inoltre, per aver ritardato l'uscita dal campo di gioco dopo l'espulsione, assumendo un atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro”*.

Ha dedotto la società appellante che quanto riferito dal direttore di gara non corrisponde al vero e che è stata dallo stesso erroneamente riferita una errata ricostruzione dei fatti. In ogni caso, la sanzione adottata sarebbe sproporzionata e motivata da un eccesso punitivo e, pertanto, la sanzione stessa doveva essere rideterminata in misura adeguata.

La Corte, nel disporre la comparizione del direttore di gara affinché chiarisse che cosa intendeva dire nel referto a proposito di un tentativo di spinta, se tale tentativo avesse effettivamente comportato un colpo al petto che avrebbe comportato due segni sul corpo. Lo stesso direttore di gara, peraltro seppure ritualmente convocato con atto notificato anche alla competente sezione, non compariva all'udienza, né faceva pervenire giustificazioni per la sua mancata presenza.

Osserva la Corte che il referto rimesso dal direttore di gara appare contraddittorio giacché non è dato capire come possa conciliarsi la presenza “di segni sul corpo” con il riferito tentativo di spinta da parte del calciatore. Lo stesso arbitro, peraltro, ha riferito che tale comportamento non gli avrebbe cagionato “eccessivo dolore” ed anche questa locuzione sarebbe incompatibile con il descritto tentativo.



Alla luce di tali contraddizioni e di una evidente mancanza di chiarezza nel referto arbitrale, ritiene la Corte che, in rapporto alla sanzione adottata, il calciatore Torrelli Francesco debba rispondere di una protesta smodata con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio appare eccessivo rispetto a quanto effettivamente accaduto, anche in considerazione che non è risultata con chiarezza la volontà aggressiva nei confronti dell'arbitro.

P.Q.M.

la Corte Sportiva territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D. delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Torelli Francesco fino al 31.3.2026.

Dispone accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

Dispone, infine, trasmettersi il presente provvedimento alla sezione A.I.A. di Chieti per eventuali provvedimenti nei confronti dell'arbitro Kevin Petrella, oggi non comparso senza giustificato motivo.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Aldo Ambrogio
Avv. Andrea Battistella

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORTORETO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI BERARDINO MATTEO PER CINQUE TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO – ATHLETIC TORTORETO 1966, DISPUTATA IL 7.12.2025 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 22 DELL'11.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Tortoreto ha impugnato la sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"poichè, espulso per doppia ammonizione, ingiuriava, offendeva e minacciava l'arbitro ripetutamente. Al termine della gara faceva indebito rientro in campo per reiterare le condotte offensive e minacciose"*.

La società reclamante, pur ammettendo che il calciatore sanzionato si è reso responsabile di un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, che lo stesso non avrebbe rivolto delle minacce al suo indirizzo.

Ha anche aggiunto che sarebbe stato lo stesso arbitro a comportarsi in maniera irregolare rivolgendo frasi sconvenienti ed irrispettose nei confronti dei calciatori.

Ha, pertanto, concluso per la riduzione della squalifica.



Osserva la Corte che non è dato in questa sede procedere all'accertamento di eventuali irregolarità nel comportamento del direttore di gara, mentre appare equo operare una riduzione della sanzione della squalifica del calciatore Di Berardino per essere la stessa eccessiva rispetto a quanto effettivamente commesso.

P.Q.M.

la Corte Sportiva territoriale di appello della F.I.G.C.-L.N.D. delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Matteo Di Berardino a quattro giornate.

Dispone restituirsi la tassa versata.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Aldo Ambrogio

Avv. Andrea Battistella

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

APPELLO DELLA SOCIETÀ S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO, AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARROZZI THOMAS PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA SCOPPITO / SAN BENEDETTO VENERE, DISPUTATA IL 21.12.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17 (C.U. n° 26 DEL 23.12.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la S.P.D. Amiternina Scoppito ha impugnato e chiesto l'annullamento, ovvero in subordine la riduzione, del provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Carrozzi: *“Perché in seguito ad un fallo di gioco reagiva colpendo con pugni e calci un calciatore avversario generando un clima di tensione”*.

L'appello proposto dalla società Amiternina risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.

La stessa società ha chiesto applicarsi la riduzione della sanzione per essere inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 39 C.G.S. e non in quella prevista dall'art. 38 C.G.S., che ha dato luogo al provvedimento sanzionatorio.

Al riguardo ha dedotto che il calciatore Carrozzi non avrebbe colpito con pugni l'avversario, ma la sua reazione al grave fallo subito da un suo compagno di squadra si sarebbe esaurita in una vibrante protesta.

Tale tesi, però, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali visto che, nel referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, si riferisce che il Carrozzi, ricevuto il fallo da parte del n. 4 del S. Benedetto, *“si alza di scatto e da pugni e spinte al calciatore avversario, facendo arrivare anche altri giocatori e creando molta confusione, tanto da sospendere temporaneamente la partita”*.



C.U. N. 46 del 19.1.2026

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

I relatori

F.to in originale

Avv. Massimiliano Di Scipio

Avv. Aldo Ambrogi

Avv. Andrea Battistella

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 19/1/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

